

#### **Commercialisti e Revisori Legali**

**Rag. Adriano Sorci**  
adrianosorci@integraassociati.it

**Dott. Federico Sorci**  
federicosorci@integraassociati.it

#### **Avvocati**

**Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione**  
alessandrosorci@integraassociati.it

**Avv. Matteo Schippa**  
matteoschippa@integraassociati.it

**Avv. Valeria Tocchio – Patrocinante in Cassazione**  
valeriatocchio@integraassociati.it

#### **Consulenti del Lavoro**

**Dott. Elisa Eracli**  
elisaeracli@integraassociati.it

#### **Collaboratori**

**Dott. Viviana Morozzi**

#### **Segreteria**

**Paola Lucertini**  
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

#### **Studio Integra**

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19  
06128 Perugia  
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00  
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B  
06063 Magione (PG)  
Tel. 075 84.31.04  
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it  
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

## **Circolare 5 gennaio 2017**

### **Tabelle ACI 2017**

### **Nuove scadenze fiscali dal 2017**

### **Nuove comunicazioni Iva dal 2017**

### **Nuove lettere d'intenti**

### **Nuove regole di utilizzo del modello F24**

### **Nuovi termini per l'accertamento**

### **Presunzione di ricavi per accrediti o prelevamenti non giustificati**

### **Indici sintetici di affidabilità in sostituzione degli studi di settore**

### **Eliminazione della sezione straordinaria del conto economico**

### **Adempimenti soppressi**

### **Termine di consegna della Certificazione Unica**

### **Acquisti da San Marino**



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### Table ACI 2017

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.298 del 22-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 58) il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate, che, come ogni anno, aggiorna le Tabelle Aci, indicanti i costi chilometrici di esercizio per autovetture e motocicli.

Le tabelle Aci 2017, saranno quindi il nuovo riferimento per la determinazione del *fringe-benefit* di auto e motocicli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, e, come sempre, sono suddivise per tipo di alimentazione, marca e modello.

Come noto, infatti, coloro che possono utilizzare anche a fini personali l'automezzo messo a disposizione dall'azienda devono assoggettare a tassazione (nonché a contributi previdenziali e assistenziali), il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.

La soglia di percorrenza del 15.000 chilometri è indipendente da quello che è l'effettivo utilizzo del dipendente/collaboratore, per cui ben potrà accadere che lo stesso percorra un maggiore o un minore numero di chilometri, senza che ciò incida sugli importi oggetto di tassazione.

Rimane, tuttavia, fermo un requisito essenziale: l'autoveicolo deve essere ad uso promiscuo. L'eventuale assegnazione al dipendente dell'autoveicolo per l'esclusivo uso personale deve essere, infatti, tassato al valore normale, sulla base di quelli che sono stati gli effettivi chilometri percorsi.

Si ricorda, inoltre, che il *fringe benefit* così calcolato dovrà essere ragguagliato ai periodi di effettivo utilizzo da parte del dipendente dell'automezzo, e sarà altresì necessario sottrarre dagli importi così calcolati le somme eventualmente corrisposte dal dipendente per l'utilizzo dell'autoveicolo.

Solo qualora il *fringe benefit* totale (per la concessione dell'auto e per altri benefit) in capo al dipendente non dovesse superare la soglia dei 258,23 euro tali importi si potranno considerare esclusi dalla base imponibile, e sugli stessi non dovranno essere calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali.

Con riferimento ai nuovi modelli di veicoli, non riportati nelle Tabelle Aci 2017, concessi in uso ai dipendenti, il reddito di riferimento dovrà essere calcolato prendendo a riferimento il modello di veicolo che, per tutte le sue caratteristiche, risulti più simile a quello non presente nell'elenco.

Le tabelle saranno consultabili sul sito ACI [www.aci.it](http://www.aci.it).

### Nuove scadenze fiscali dal 2017

Dal 2017 cambiano le scadenze per il versamento di imposte a saldo ed in acconto.

Prospetto nuove scadenze			
Tipo d'imposta	Versamento	Fino al 2016	Dal 2017
IMU e TASI	acconto	16 giugno	16 giugno
	saldo	16 dicembre	16 dicembre
Altre imposte (IRPEF, IRES, ecc.) e contributi	Saldo e 1° acconto	16 giugno (o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%)	30 giugno (o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%)
	II° o unico acconto	30 novembre	Uguale



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

Soggetti IRES che approvano il bilancio			
		Fino al 2016	Dal 2017
Società che approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Saldo e 1° acconto	Entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
	II° o unico acconto	Entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	Entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
Società che approva il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Saldo e 1° acconto	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio	Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio
	II° o unico acconto	30/11	30/11

#### Nuove Comunicazioni iva dal 2017

Il D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016 introduce, dal 2017, due nuovi obblighi:

- invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);
- invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche.

L'Agenzia delle Entrate provvederà a incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti Iva effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato.

Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l'Agenzia informerà il contribuente che potrà:

- fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Agenzia;
- versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.

Adempimenti	Mese	Trimestre	Versamenti	Invio dati a regime	Solo per il 2017
<b>Liquidazione Iva</b>	Gennaio		16.02.n	31.05.n	<b>25.07.2017</b>
	Febbraio		16.03.n		
	Marzo		16.04.n		
		I trimestre	16.05.n		
<b>Spesometro</b>	Gen-Feb-Mar	I trimestre	-----	16.09.n	
<b>Liquidazione Iva</b>	Aprile		16.05.n		
	Maggio		16.06.n		
	Giugno		16.07.n		
<b>Spesometro</b>	Apr-Mag-Giu	II trimestre	-----	30.11.n	
<b>Liquidazione Iva</b>	Luglio		16.08.n		
	Agosto		16.09.n		
	Settembre		16.10.n		
<b>Spesometro</b>	Lug-Ago-Set	III trimestre	-----	28.02.(n+1)	
<b>Liquidazione Iva</b>	Ottobre		16.11.n		
	Novembre		16.12.n		
	Dicembre		16.01.(n+1)		
<b>Spesometro</b>	Ott-Nov-Dic	IV trimestre	-----	30.04.(n+1)	
<b>Dichiarazione Iva (in forma autonoma)</b>	Annuale				<b>28.02.2017</b>

## Nuove lettere d'intento

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo modello di comunicazione di lettera d'intenti ad uso degli esportatori abituali.

Il modello è utilizzabile solo a far data dal 1°.3.2017. L'agenzia ha fornito chiarimenti operativi con la Risoluzione 120/E del 22 dicembre 2016.

La lettera d'intenti deve:

- essere inviata telematicamente dall'esportatore abituale a mezzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline) o a mezzo di un intermediario telematico;

- essere fatta pervenire al fornitore che dovrà procedere a:

- o verificare la validazione dell'avvenuta trasmissione da parte dell'esportatore abituale a mezzo del servizio disponibile al link:

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>;

- una volta andato a buon fine il controllo di cui sopra, emettere fattura senza IVA, a sensi dell'art. 8, co. 1 lett. c) DPR 633/72, indicando nel copro della fattura la dicitura "operazione senza IVA come da vostra lettera d'intenti n. .... del..."

Cedente e cessionario/esportatore abituale dovranno annotare nell'apposito registro delle lettere d'intenti emesse e ricevute gli estremi della lettera di cui si tratta.

La lettera d'intenti può essere emessa:

- relativamente ad una specifica operazione;
- relativamente ad un determinato importo, raggiunto il quale il cedente torna ad emettere fatture con IVA;
- relativamente ad un periodo di tempo, il quale può coincidere al massimo con l'anno solare.

Di seguito sono esposte le differenze tra il nuovo ed il vecchio modello.

Nuova versione dal 1°.3.2017

Integra

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

The screenshot shows the 'DICHIAZIONE' form for export operations. It includes fields for 'ACQUISTI' and 'IMPORTAZIONI' with checkboxes, a field for 'senza applicazione dell'IVA nell'ANNO', and a section for 'La dichiarazione si riferisce a:' with options for 'una sola operazione per un importo fino a euro' and 'operazioni fino a concorrenza di euro'.

Precedente versione

The screenshot shows the previous version of the 'DICHIAZIONE' form. It is similar to the new version but includes an additional field for 'operazioni comprese nel periodo da:' with a date range selector.

L'unica variazione consiste nella eliminazione del campo che permette la possibilità di effettuare operazioni senza applicazione dell'IVA per un determinato periodo dell'anno (dal... al...).

Dato che il nuovo modello entrerà in uso dal 1°.3.2017, gli operatori che si troveranno fino al 28.2.2017 ad avere esigenza di inviare una lettera d'intenti dovranno farlo avendo cura di utilizzare il vecchio modello.

La Risoluzione 120/E chiarisce i seguenti aspetti.

Presentazione della lettera per operazioni dal 1°.1.2017 al 28.2.2017	VECCHIO MODELLO
Presentazione della lettera per operazioni dal 1°.3.2017 al 31.3.2017	NUOVO MODELLO
Presentazione della lettera per operazioni dal 1°.1.2017 al 31.12.2017 (effettuate su vecchio modello)	Il vecchio modello sarà valido solo per le operazioni intrattenute fino al 28.2.2017. Sarà necessario presentare il nuovo modello per le operazioni dal 1°.3.2017 al 31.12.2017.  In difetto della presentazione del nuovo modello le operazioni saranno assoggettate ad Iva.
Lettere d'intento presentate relativamente a: - specifico ammontare di operazioni; - una sola operazione.	Vecchio modello per operazioni ante 28.2.2017. Nuovo modello per operazioni dal 1°.3.2017.  In caso di utilizzo del vecchio modello per comunicare uno specifico ammontare di operazione che alla data del 1°.3.2017 non si è ancora esaurito → non necessario presentare una nuova lettera d'intenti su nuovo modello.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### Nuove regole di utilizzo del modello F24

Per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 7-quater D.L. 193/2016 il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi potrà nuovamente essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane) dai soggetti persone fisiche indipendentemente dall'ammontare dovuto, ma senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi). L'uso dei servizi telematici di banche o Poste è però inibito (a chiunque) nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si possono utilizzare, in tali casi, solo i servizi previsti dall'Agenzia delle Entrate). I contribuenti che non intendono delegare terzi intermediari per il pagamento del proprio modello F24, conseguentemente, devono aderire ai servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; in alternativa, possono stipulare un contratto di home o remote banking con una banca o Poste Italiane, senza la possibilità, tuttavia, di effettuare compensazioni a saldo zero. In presenza di un modello F24 "a zero" sarebbe possibile ridurre il credito utilizzato in compensazione al fine di ottenere un modello F24 a debito (anche di importo limitato), per il quale non è obbligatorio utilizzare Entratel/Fisconline.

i	Versamento mediante modello F24	Modalità di versamento dal 3.12.2016		
	Tributi, contributi, premi assicurativi	Modello cartaceo	Servizi telematici di home banking o remote banking	Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (2)
TITOLARI DI PARTITA IVA	F24 a debito <u>senza compensazioni</u> .	NO	SI	SI
	F24 a debito <u>con compensazione</u> di crediti relativi a: - imposte sui redditi; - Irap; - addizionali alle imposte sui redditi; - ritenute alla fonte; - imposte sostitutive delle imposte sul reddito; Iva per importi fino a	NO	SI	SI

	euro 5.000,00.			
	F24 a debito <u>con compensazione</u> orizzontale di credito Iva annuale o trimestrale per <b>importi superiori a euro 5.000,00.</b>	NO	NO	SI
	F24 a zero, <u>con compensazioni.</u> (1)	NO	NO	SI
<b>NON TITOLARI DI PARTITA IVA (PRIVATI)</b>	F24 a debito senza compensazioni.	SI (3)	SI	SI
	F24 a debito <b>con compensazione</b> parziale.	NO	SI	SI
	F24 <b>a zero</b> , con compensazioni. (1)	NO	NO	SI (1)

Note:

1. Nel caso di F24 a zero non è possibile utilizzare né il modello cartaceo né i servizi di remote/home banking gestiti da banche/Poste.
2. Direttamente dal contribuente (Fisconline o Entratel) o per il tramite di un intermediario abilitato.
3. Con effetto dal 3.12.2016, diventa irrilevante l'ammontare dovuto (maggiore o inferiore ad euro 1.000). Non si applica, in tal caso, il limite generale di 3.000 previsto per i pagamenti in contanti.

### Nuovi termini per l'accertamento

Prima della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), i tempi per l'azione accertatrice dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle dichiarazioni fiscali, erano i seguenti:

- 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava presentata, qualora si trattasse di "omessa" dichiarazione dei redditi.

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (violazioni di natura penale), i predetti termini sono raddoppiati.

Con le modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 in caso di regolare presentazione della dichiarazione (nei termini o tardiva), i tempi di accertamento sono passati al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione. Per l'omessa dichiarazione sono stati allungati i termini per l'accertamento dal 31° dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata, al 31 dicembre del 7° anno successivo.

*Integra*

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

Modifica termini per l'accertamento		
	Ante Legge 208/2015	Post Legge 208/2015
<b>Dichiarazione regolare</b>	31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione	31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
<b>Dichiarazione omessa</b>	31° dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata	31° dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata

I predetti nuovi termini di accertamento sono applicabili solo a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### **Presunzione di ricavi per accreditati o prelevamenti non giustificati**

Con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati per presunzione ricavi se superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque a 5.000 euro mensili.

È stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi, per i quali, quindi, i prelevamenti bancari non giustificati non costituiscono più compensi non dichiarati.

### **Indici sintetici di affidabilità in sostituzione degli studi di settore**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, con decreto del Ministro dell'Economia sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Contestualmente all'adozione di tali indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.

### **Eliminazione della sezione straordinaria del conto economico**

Tra le più rilevanti novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 figura l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico.

Il nuovo principio contabile OIC 12, pubblicato lo scorso 22 dicembre, espone, a pagina 58, la corretta collocazione dei costi e dei proventi che la precedente versione dell'OIC qualificava come "straordinari".

La novità trova applicazione a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1°.1.2016 o successivamente.

Pertanto, i bilanci al 31.12.2016 non potranno esporre la sezione straordinaria nel conto economico. Il principio di comparazione impone di presentare anche i dati riclassificati al 31.12.2015. Le novità incidono profondamente sulla determinazione delle imposte. Si attende quindi l'intervento del legislatore al fine di adeguare anche la disciplina fiscale.

### **Adempimenti soppressi**

Dal 1°.1.2017:

- a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio è soppressa;
- b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, le comunicazioni Intrastat sono soppresse;
- c) la dichiarazione Iva annuale deve essere presentata, per l'Iva dovuta per il 2016, nel mese di febbraio mentre, per l'Iva dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1.2 e il 30.4.

È abrogata la comunicazione delle operazioni Iva con soggetti residenti in Paesi black list con riferimento alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2016 e successivi.

### **Termine di consegna della Certificazione Unica**

Il termine per la consegna della Certificazione Unica (CU) ai percipienti da parte dei sostituti di imposta è differito dal 28.2 al 31.3 del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati.

La disposizione si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.

### **Acquisti da San Marino**

È abrogata la disposizione che imponeva la comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli acquisti senza Iva da operatori aventi sede a San Marino.

La disposizione si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° 1.2017.

Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere.

Studio Integra



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO